



STATUTO

dell'Unione dei Comuni

“del San Bartolo e del Foglia”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 2/2/2015 – Comune di Gabicce Mare

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 2/2/2015 – Comune di Gradara

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 2/2/2015 – Comune di Mombaroccio

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 2/2/2015 – Comune di Pesaro

Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia n. 5 del 27/8/2015

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione	pag. 4
Art. 2 Statuto e regolamenti	pag. 4
Art. 3 Finalità e ruolo dell'Unione	pag. 4
Art. 4 Obiettivi programmatici	pag. 5
Art. 5 Criteri generali dell'azione amministrativa	pag. 5
Art. 6 Durata dell'Unione	pag. 5
Art. 7 Adesione di nuovi Comuni – Recesso dall'Unione	pag. 5
Art. 8 Funzioni dell'Unione	pag. 6
Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione	pag. 6
Art. 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti	pag. 7
Art. 11 Modalità di ripartizione spese ed entrate	pag. 7

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 12 Organi dell'Unione	pag. 8
----------------------------	--------

Capo II - Il Consiglio

Art. 13 Composizione del Consiglio	pag. 8
Art. 14 Competenze del Consiglio	pag. 9
Art. 15 Presidenza del Consiglio	pag. 9
Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 9
Art. 17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	pag. 10
Art. 18 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	pag. 10
Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio	pag. 10

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 20 Il Presidente	pag. 11
Art. 21 Competenze del Presidente	pag. 11
Art. 22 Vicepresidente	pag. 11
Art. 23 Composizione e nomina della Giunta	pag. 11
Art. 24 Competenze della Giunta	pag. 12
Art. 25 Cessazione dalla carica di Assessore	pag. 12
Art. 26 Funzionamento della Giunta	pag. 12

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

Art. 27 – Forme associative	pag. 13
Art. 28 - Partecipazione popolare	pag. 13
Art. 29 – Accesso agli atti	pag. 13

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30 Principi generali	pag. 14
Art. 31 Principi in materia di ordinamento degli uffici	pag. 14
Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 14
Art. 33 Il Personale	pag. 14
Art. 34 Segretario	pag. 15
Art. 35 Servizi pubblici locali	pag. 15

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36 Finanze dell'Unione	pag. 17
Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 17
Art. 38 Risultati della gestione	pag. 17

Art. 39 Ordinamento contabile e servizio finanziario	pag.	17
Art. 40 Revisione economica e finanziaria	pag.	17
Art. 41 Affidamento del servizio di tesoreria	pag.	17
Art. 42 Sistema dei controlli interni	pag.	18

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Disposizioni transitorie	pag.	19
Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	pag.	19
Art. 45 Norma finale	pag.	19

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è costituita tra i Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombarcio e Pesaro l'Unione dei Comuni "del San Bartolo e del Foglia", di seguito denominata "Unione".
2. La sede dell'Unione è presso il Comune di Pesaro.
3. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune ove è Sindaco il Presidente dell'Unione. Su decisione del Presidente, si possono tenere in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
4. L'Unione è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia" e con lo stemma dell'Ente, che dovrà riportare gli stemmi dei Comuni aderenti.
7. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione.
8. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma a Enti e associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni, e le relative modalità d'uso.
9. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti e avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 2 Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il voto del Presidente dell'Unione e dei Sindaci facenti parte del Consiglio.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

Art. 3 Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.
2. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;
 - efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'Ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
 - sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio.
3. L'Unione, nella propria autonomia, persegue inoltre i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione.
4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche

europee, nazionali e regionali.

Art. 4 **Obiettivi programmatici**

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a)** promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale e artistico delle città;
- b)** favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c)** armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d)** esercitare un controllo più efficace sulle società ed Enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
- e)** ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f)** attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5 **Criteri generali dell'azione amministrativa**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:

- a)** raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- b)** definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- c)** assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- d)** promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 **Durata dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Unione è costituita mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo e diviene operativa con l'elezione dei propri Organi.

3. L'Unione si scioglie quando vengono meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, altresì, con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza prevista al secondo comma dell'articolo 2. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento a ogni singola funzione o servizio.

5. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso.

Art. 7 **Adesione di nuovi Comuni – Recesso dall'Unione**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, è subordinata al voto favorevole dei Consigli Comunali degli altri Comuni aderenti, da adottarsi con la procedura e la maggioranza richiesta per la costituzione dell'Unione, su proposta del Consiglio dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione provvederà successivamente al dovuto adeguamento dello Statuto.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, il recesso dall'Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli Organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato trascorsi almeno due anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo per i Comuni che hanno istituito l'Unione, ovvero decorsi due anni dall'adesione per i Comuni che vi aderiranno successivamente.
5. Gli Organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 3.
7. Tali Comuni dovranno farsi carico delle quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi, delle risorse umane e/o strumentali, nonché delle attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
8. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
9. Ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico dell'Ente che ha fatto la richiesta di nomina.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell'Unione le seguenti funzioni:
 - Polizia locale;
 - Servizi statistici;
 - Protezione civile;
 - Servizi informativi.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - conferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
 - conferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione
2. Il conferimento si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferita;
 - i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
 - eventuale durata e modalità di recesso.
3. Il conferimento delle funzioni deve essere preceduto da un'analisi di fattibilità che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento, salvo diversa indicazione recata nella deliberazione .

6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, prima della scadenza prevista dalla convenzione, è deliberata dai Consigli Comunali entro il mese di settembre di ogni anno, e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi conferite sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli Enti locali;
- mediante affidamento diretto a un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso un piano esecutivo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 12 Organi dell'Unione

- 1.** Gli Organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2.** Gli Organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
- 3.** Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 4.** I componenti o i titolari degli Organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli Organi comunali di cui sono membri o titolari.
- 5.** L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli Organi elettivi o dei loro singoli componenti, così come per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 6.** Agli Organi di indirizzo e di governo dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire di permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli Organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
- 7.** Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, nonché le disposizioni sullo status previste dal "Testo Unico" s.m.i., laddove compatibili.
- 8.** L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri Organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Capo II Il Consiglio

Art. 13 Composizione del Consiglio

- 1.** Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto da 25 membri, compreso il Presidente, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:
 - sei per il Comune di Gabicce Mare: il Sindaco e n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza);
 - quattro per il Comune di Gradara: il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
 - tre per il Comune di Mombaroccio: il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
 - dodici per il Comune di Pesaro: il Sindaco e n. 11 membri (di cui 4 esponenti della minoranza).
- 2.** L'elezione dei Consiglieri dell'Unione avviene entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto, o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione.
- 3.** Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale.
- 4.** L'elezione dei Consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti, viene eletto: per i Consiglieri di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza.
- 5.** Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di

Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima.

6 In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.

7 In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo Commissario.

8. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell'Unione.

Art. 15

Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti, o il più anziano di età nel caso di parità.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente.

5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione e ottenere copie degli atti delle aziende e delle istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 19 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

4 I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala

della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

6. Alle votazioni del Consiglio concernenti funzioni e servizi conferiti all'Unione soltanto da alcuni dei Comuni aderenti prendono parte i rappresentanti degli Enti che hanno conferito la funzione o il servizio oggetto della decisione. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell'Unione, con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i Consiglieri, trattandosi di decisione con valenza generale, ovvero con conseguenze che ricadono su tutti gli Enti.

Art. 17

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede a eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 19

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti assegnati il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

2. Il regolamento disciplina:

- a)** le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
- b)** le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
- c)** i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
- d)** le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
- e)** il diritto di iniziativa dei Consiglieri;
- f)** l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
- g)** la costituzione dei Gruppi consiliari, fermo restando che non possono essere istituiti gruppi composti da un solo Consigliere;
- h)** le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Art. 20 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni associati, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati e dura in carica per 2 anni e sei mesi.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
3. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 21 Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'Organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina dei Responsabili dei Settori;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 22 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'Ente.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art.20.

Art. 23 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Qualora il Sindaco di un Comune dell'Unione sia impossibilitato, per assenza o impedimento temporaneo, a partecipare a una o più sedute della Giunta dell'Unione, lo stesso viene sostituito dal Vice Sindaco, previa comunicazione di cui al successivo comma.
3. In alternativa a quanto stabilito al precedente comma, il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra il Vice Sindaco o gli assessori.
4. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Vice Sindaco non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della Giunta.
5. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.
6. Nei casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente

l'impedimento a partecipare a una singola seduta della Giunta dell'Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal vice Sindaco. Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal vice Sindaco.

7. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
- b) ad adottare, in caso di urgente necessità, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto e dai Regolamenti;
- d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- f) ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla carica di Assessore dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.

3. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a-maggioranza e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di Enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di Enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.

6. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

7. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

TITOLO III

FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

Art. 27

Forme associative

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre Istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per la definizione e per l'attuazione di interventi integrati, il Presidente, sentita la Giunta, promuove accordi di programma con gli Enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Gli Organi dell'Unione si avvalgono per l'Amministrazione dell'Ente della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.
3. Apposito regolamento disciplina modalità e tempi per l'esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Art. 29

Accesso agli atti

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. I Consiglieri comunali dell'Unione e dei Comuni che fanno parte della stessa hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie e informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli Enti locali aderenti con le strutture e gli Organi dell'Unione.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 e i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'Ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente a emettere il provvedimento finale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli Organi di governo.
2. Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 31 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e di qualificazione professionale.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche e alle risorse assegnate.

Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 33 Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale dei Comuni assegnato ai servizi attribuiti all'Unione è di norma trasferito all'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
3. Il personale trasferito dai Comuni diventa, a tutti gli effetti, dipendente del nuovo Ente e la procedura di trasferimento è disciplinata dall'art. 31 del d.lgs. 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività", e, per le garanzie, dall'art. 2112 del Codice Civile che regola i mantenimenti dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa. Il rapporto di lavoro col dipendente comunale prosegue con l'Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori trasferiti conservano tutti i diritti che ne derivano. L'Unione è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, fino ad avvenuta definizione di un contratto integrativo aziendale dell'Unione.
4. I Comuni, in virtù del trasferimento delle funzioni e delle attività, dovranno procedere alla ridefinizione della dotazione organica, disponendo il congelamento, secondo la disciplina dell'art. 6 bis, D.lgs.165/2001, dei posti oggetto di trasferimento.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza

6. In sede di prima attuazione i Comuni conferiscono il personale all'Unione mediante l'istituto del comando. Per motivate esigenze organizzative, l'Unione e i Comuni possono utilizzare il personale delle rispettive dotazioni organiche avvalendosi dell'istituto del comando di personale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.

7. In sede di prima attuazione nonché per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono, altresì, disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.

8. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in settori. Per ogni settore, che può ricomprendere uno o più servizi, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Settore. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

9. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.

10. Per quanto riguarda il personale dipendente direttamente assunto dall'Unione, nell'ipotesi di scioglimento dell'Unione, o di recesso anche di un singolo Comune, sussiste, da parte dei Comuni o del Comune recedente, l'obbligo di riassunzione del predetto personale dipendente secondo l'onere sostenuto dal singolo Comune al momento dell'adozione della deliberazione di scioglimento/ recesso, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti alla data dello scioglimento. Ai fini del passaggio del personale dipendente dovrà essere sottoscritto specifico accordo con le OO.SS.

11. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Enti locali.

12 La Giunta, in conformità alla normativa vigente, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai responsabili gestionali, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne di esperti di provata competenza, previa verifica dell'inesistenza di figure interne presenti nell'Unione e nei Comuni associati e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica rispetto alle prestazioni richieste.

Art. 34 Segretario

1 L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente, su proposta della Giunta, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione. Per quanto riguarda il relativo trattamento economico si osserva quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento e può essere confermato all'atto del rinnovo della Giunta dell'Unione, in conformità alle disposizioni vigenti per l'ordinamento dei Segretari comunali. In ogni caso, il Segretario continua a esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il Segretario può essere revocato per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta.

Art 35 Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali come definite negli studi di fattibilità approvati. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il rendiconto di gestione.

Art. 38 Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile del servizio competente, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di revisione.
2. Entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 39 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 Revisione economica e finanziaria

1. Il Revisore dei Conti viene designato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei Conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per sopravvenuta incompatibilità. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 41 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 42
Sistema dei controlli interni

1. L'Unione prevede e attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
- a)** *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa;
 - b)** *controllo strategico*, finalizzato alla verifica dell'attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell'Unione;
 - c)** *controllo di gestione*, finalizzato alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e gestionale;
 - d)** *controllo sugli equilibri finanziari*, volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;
 - e)** *controllo sulle società partecipate non quotate*, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f)** *controllo sulla qualità dei servizi erogati*, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente;
 - g)** valutazioni dei risultati e prestazioni dei responsabili gestionali, svolti dall'Organo di valutazione dell'Unione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune di Pesaro.
2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 41, l'Unione può avvalersi del servizio del comune di Pesaro.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione di cui all'art. 34 e in sede di istituzione dell'Unione, esercita tale funzione il Segretario Generale del Comune di Pesaro.
4. Sino alla nomina dell'Organo di revisione, l'Unione può avvalersi dell'Organo di revisione di uno dei Comuni aderenti.
5. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.
6. Fino all'elezione dei Presidenti di cui agli artt. 15 e 20, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune di Pesaro.

Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il Conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 45 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
 2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.
 3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
-